



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 38

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

136^a seduta: martedì 19 marzo 2024

Presidenza del vice presidente SISLER

INDICE**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(985) Deputato PITTALIS e altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
BAZOLI (PD-IDP)	5
LOPREIATO (M5S)	6
RASTRELLI (Fdi)	3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(985) Deputato PITTALIS e altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 985, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.

Do la parola al relatore, senatore Rastrelli.

RASTRELLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, incarichiamo oggi il disegno di legge n. 985, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'istituto della prescrizione è stato oggetto nell'ultimo ventennio di una serie di modifiche normative: la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta legge ex Cirielli), la legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta legge Orlando), la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cosiddetta legge Bonafede) e, da ultimo, la legge 27 settembre 2021, n. 134 (cosiddetta legge Cartabia).

L'intervento riformatore approvato alla Camera si basa su alcuni capisaldi così sinteticamente riassumibili: il ritorno alla prescrizione sostanziale, causa di estinzione del reato, come delineata dal codice del 1930; l'abbandono totale dell'improcedibilità, cioè della prescrizione processuale, che è causa estintiva non del reato, ma dell'azione penale, introdotta dalla legge Cartabia nel 2021, con l'articolo 344-*bis*; l'abrogazione dell'articolo 161-*bis* del codice penale introdotto con la riforma Bonafede, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado; l'introduzione nel codice penale dell'articolo 159-*bis* che regola una nuova ipotesi di sospensione condizionata dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 reca delle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. In particolare, la lettera *a*), introducendo nel codice penale l'articolo 159-*bis*, prevede una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione (che si aggiunge a quelle già attualmente previste dall'articolo 159 del codice penale).

Il nuovo articolo 159-*bis* (comma 1) prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: in seguito alla sentenza di condanna di primo

grado, per un tempo non superiore a due anni; in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. Tali termini di sospensione corrispondono sostanzialmente a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio. I termini di sospensione decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale (comma 2).

Si prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di due anni e di un anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 del codice penale, essi sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (comma 3).

Il nuovo articolo 159-*bis* prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal comma 1, possono essere ricomputati successivamente ai fini del calcolo del termine di prescrizione: nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione intervengano dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (comma 4) e inoltre quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (comma 5), l'imputato è prosciolto. La sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, nel caso di dichiarazione di nullità della decisione con conseguente restituzione degli atti al giudice. Infine, si specifica che le disposizioni di cui all'articolo 159-*bis* si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello (comma 6).

La lettera *b*), modificando il comma 1 dell'articolo 160 del codice penale, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza e il decreto di condanna. Ricordo, al riguardo, che prima che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il comma 1 dell'articolo 160 del codice penale prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione fosse interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

La medesima legge n. 3 del 2019, sostituendo il comma 2 dell'articolo 159 del codice penale, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Successivamente, la legge n. 134 del 2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'articolo 161-*bis*.

La lettera *c*), modificando il comma 2 dell'articolo 161 del codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario.

Ai reati contro la pubblica amministrazione, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e ai casi di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, comma 2, del codice penale, la

novella aggiunge i seguenti reati: lesioni personali (articolo 582 del codice penale) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale), nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 585, limitatamente ai casi di cui dell'articolo 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e ai sensi dell'articolo 577, commi 1 e 2, del codice penale, e gli atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale).

La lettera *d*) abroga l'articolo 161-*bis* del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. L'articolo 161-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge n. 134 del 2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Ricordo che la legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna, che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'articolo 2 del disegno di legge abroga l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, mentre l'articolo 3 apporta le necessarie modifiche di coordinamento al codice di procedura penale conseguenti all'abrogazione del suddetto articolo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 165-*ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo articolo 159-*bis* del codice penale. Infine, viene contestualmente abrogato l'articolo 175-*bis* delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità *ex* articolo 344-*bis* del codice.

Concludendo, occorre ricordare che per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, ad essa si applica, salva diversa previsione, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (cosiddetta *lex mitior*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, chiedo anzitutto che sul disegno di legge in esame venga svolta un'istruttoria adeguata in quanto la materia è molto tecnica. Il tema è stato ampiamente esaminato negli ultimi anni, in quanto è stato ripreso più volte e ogni legislatura ha fatto la sua « riformetta ».

Sappiamo che al testo approvato alla Camera dei deputati sono seguite numerose e rilevanti critiche, non ultime quelle dei Presidenti delle

Corti d'appello italiane che hanno lamentato i rischi che un'applicazione di questa nuova normativa senza un'adeguata norma inter-temporale può produrre sul carico di lavoro delle Corti medesime. Da qui la mia richiesta di un'adeguata istruttoria, con audizioni pertinenti.

Preannuncio sin da ora l'approccio molto critico del mio Gruppo, in quanto riteniamo sbagliato procedere a un'ennesima riforma della prescrizione. Tutt'al più si sarebbe potuto intervenire per migliorare quanto fatto nella scorsa legislatura. Riteniamo sbagliato, in particolare, l'abbandono del principio innovativo della prescrizione processuale introdotto dalla riforma Cartabia che, secondo noi, andava mantenuto e se possibile valorizzato.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, mi associo alla richiesta in ordine allo svolgimento di un ciclo di audizioni testé fatta dal collega, per meglio comprendere la portata del provvedimento, in particolare in relazione ai processi che si potrebbero prescrivere.

Anticipo inoltre che le opposizioni chiederanno la remissione in sede referente del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

PRESIDENTE. Va bene, colleghi, affronteremo i temi che sono stati sollevati in sede di Ufficio di Presidenza.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

